



# COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 52 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Liquidazione spese funerarie def.ta sig.ra Hoffer Maria.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **trenta** del mese di **luglio**, alle ore 21.25, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Lenzi Diego - Vicesindaco
3. Caumo Giada - Assessore
4. Ganarin Luca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Liquidazione spese funerarie def.ta sig.ra Hoffer Maria.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 54 dd. 12.08.2013 il Comune di Ronchi Valsugana prestava garanzia per la copertura della spesa di ricovero presso la A.P.S.P. "Suor Agnese" di Castello Tesino od altre sedi future, a favore della Sig.ra Hoffer Maria, nata a Borgo Valsugana (Tn) il 30.08.2021, residente in vita presso il Comune di Ronchi Valsugana e deceduta presso la A.P.S.P. "Santo Spirito" di Pergine Valsugana il 30.06.2019;

Dato atto che la deliberazione suddetta è stata assunta ai sensi della L. 08.11.2000, n. 328 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la quale all'art. 6, c. 4 prevede espressamente che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

Considerato che per quanto attiene alle spese funerarie l'articolo 1, comma 7-bis, della Legge n. 26/2001, dispone che *"la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi"*.

Nel presente caso si presume la ricorrenza di tali presupposti e quindi si ritiene opportuno provvedere preliminarmente facendo gravare detti oneri sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con successiva verifica e richiesta presso i parenti più prossimi della disponibilità di risorse della defunta per il rimborso delle spese funerarie anticipate o di partecipazione degli stessi al sostenimento della spesa inerente il funerale;

Visto il preventivo di spesa della ditta Dalsasso Luigi Loris - Servizio pompe Funebri di Roncegno Terme (Tn) pervenuto al protocollo comunale in data 22.07.2019, relativo alle esequie funebri della sig.ra Hoffer Maria del 01.07.2019, esponente un importo pari ad € 1.934,00.=;

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23, recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e il relativo regolamento di esecuzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 03 dd. 05.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021, e la nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 dd. 05.03.2019 ad oggetto. "Bilancio di previsione 2018/2020 - approvazione atto di indirizzo per gli esercizi 2019-2020-2021 ed attribuzione delle deleghe ai responsabili dei servizi";

Visti i pareri di competenza, espressi in senso favorevole rispettivamente da:

- Il Vicesegretario gest. associata per la regolarità tecnico - amministrativa;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, inclusa l'attestazione di copertura finanziaria;

Vista la L.P. 18/2015;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile e il decreto attuativo D.P.C.M del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014 numero 126 che ha integrato il Titolo II del Tuel n. 267/2000;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;

Visto il T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni, approvato con D.P.G.R. 28/5/1999, n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd.25.06.2018;

Visto il Regolamento cimiteriale vigente;

#### **DELIBERA**

1. di impegnare e liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Dalsasso Luigi Loris - Servizio pompe Funebri di Roncegno Terme (Tn) l'importo pari ad € 1.934,00.=, relativo alle esequie funebri della sig.ra Hoffer Maria del 01.07.2019;
2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1. verrà impegnata al cap. 11053/7 cod. bil. 1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019;
3. di richiedere ai parenti più prossimi della def.ta sig.ra Hoffer Maria il rimborso delle spese funerarie anticipate dal Comune, nel caso vi siano disponibilità di risorse della defunta o l'eventuale partecipazione alla spesa da parte degli stessi parenti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - *opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;*
  - *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
  - *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31/07/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **10/08/2019**.

Ronchi Valsugana, li 31/07/2019

IL VICESEGRETARIO  
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vicesegretario dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **10 agosto 2019** ad ogni effetto di legge.

IL VICESEGRETARIO  
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li

IL VICESEGRETARIO  
Campaldini dott.ssa Alessia